



CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

COMUNE DI PESCARA

SETTORE LL.PP. PROGETTAZIONE STRATEGICA E MOBILITA'

ORDINANZA DIRIGENZIALE Numero 339 del 20/10/2016

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO SU PARTE DI VIA VALLE ROVETO ED ISTITUZIONE DI STRADA PROVVISORIA PER COSTRUZIONE NUOVO PONTE DA PARTE DELLA DITTA DI VINCENZO DINO DAL 24/10/2016 FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI

IL DIRIGENTE

Premesso

che la ditta Di Vincenzo Dino & C. S.p.a. con sede in San Giovanni Teatino, Via Aterno N. 108 sta procedendo all'esecuzione di lavori di Costruzione del ponte nuovo sul fiume Pescara, opera cofinanziata da Anas spa;

che nel corso dell'esecuzione delle opere si è reso necessario adottare diversi dispositivi dirigenziali allo scopo di adeguare il flusso veicolare alle varie esigenze di cantiere;

che tra le opere da eseguire figura la costruzione della rampa di raccordo da Via Valle Roveto alla nuova struttura in fase di realizzazione, per la cui esecuzione si rende necessario adottare ulteriori misure cautelative a tutela della pubblica e privata incolumità;

Dato atto

- Che con Ordinanza Comunale n. 204 del 30/04/2015 è stata disposta una deviazione stradale, dal 5/05/2015 al 30/06/2016, che interessava via Valle Roveto, via Lungofiume dei poeti e via Gran Sasso necessaria per la realizzazione della spalla nord (1° fase);
- che con Ordinanza Dirigenziale n.141 del 19/05/2016, è stata parzialmente modificata l'Ordinanza Comunale sopra citata, per istituire una nuova deviazione stradale, dal 23/05/2016 al 4/12/2016, con l'interessamento di via Valle Rovereto, Via Lungofiume dei Poeti, e via Gran Sasso, il tutto per consentire la realizzazione del nuovo muro di sostegno immissione nord-Ovest (2° fase);
- che con Ordinanza Dirigenziale n.169 del 10/06/2016, è stata istituita dal 10/06/2016 al 04/12/2016 la sola chiusura del tratto stradale di Via Gran Sasso compreso tra la rotatoria di intersezione con Via Forca di penne – Via Chieti e Via Lungofiume dei Poeti (3° fase parziale);
- che con Ordinanza Dirigenziale n.215 del 08/07/2016, è stata istituita dal 11/07/2016 al 04/12/2016 la chiusura di Via Lungofiume dei Poeti nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Valle Roveto e Via Spalti del Re e la riapertura a senso unico con direzione sud-nord del tratto di Via Gran Sasso compreso tra Via Valle Roveto e la rotatoria di intersezione con Via Forca di Penne;

Considerato

- Che l'impresa Di Vincenzo Dino & C. S.p.a, dopo aver provveduto all'istallazione della segnaletica necessaria ad attivare le suddette ordinanze, ha dato avvio ai lavori relativi alle opere realizzabili per quanto possibile nelle configurazioni della viabilità concessa e autorizzata;
- che le imprese esecutrici dovranno provvedere all'esecuzione dell'antenna di sostegno del ponte posta al centro della rotatoria;
- che le lavorazioni inerenti la realizzazione del muro ciclopedonale nord est, del muro rampa e del muro Generalmarmi sono stati realizzati;
- che a seguito dell'ultimazione dei suddetti lavori si rende necessario procedere alla realizzazione di tutte le opere di sostegno in C.A. previste sul lato nord;
- che al fine di assicurare il regolare svolgimento dei lavori, al fine della tutela della pubblica e privata incolumità nonché della sicurezza sul cantiere, è indispensabile, in questa fase dei lavori interdire al transito i tratti di viabilità di Via Valle Roveto e Via Gran Sasso in corrispondenza della rotatoria di nuova realizzazione posta all'innesto del costruendo ponte nuovo;

- che al fine di garantire un regolare flusso veicolare è necessario istituire una strada provvisoria che da Via Valle Roveto si immetta su Via delle Mainarde e, attraverso l'area di cessione del comparto 5.6.B si ricongiunga con il tratto finale di Via Gran Sasso.

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s. m. e i.;

Visto il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 -Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e s.m. e i.;

Visto l'articolo 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali);

Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione;
per quanto in premessa

ORDINA

Per il periodo compreso tra il giorno 24 Ottobre 2016 e fino alla fine dei lavori:

- la **chiusura del tratto stradale di via Valle Roveto** subito dopo l'impianto ENI (direzione monti mare);
- la **chiusura di parte del tratto stradale di via Gran Sasso** compreso tra l'incrocio con Via Valle Roveto fino a circa la metà del tratto in questione verso la rotatoria di intersezione con via Forca di Penne-via Chieti;
- l'istituzione di **una strada provvisoria** che consenta la deviazione alternativa del flusso veicolare da Via Valle Roveto, transitando su Via Le Mainarde, si ricongiunga, attraverso il transito sulle aree di cessione del comparto 5.6.B sul tratto finale di Via Gran Sasso, regolando la circolazione con un senso unico di marcia direzione monti - mare;
- il **divieto di transito**, su Via Valle Roveto nonché sul nuovo tratto stradale provvisorio a tutti i veicoli con massa superiore ai 35 q.li;

il tutto come nello stralcio planimetrico allegato al presente dispositivo.

DISPONE

- Che la ditta esecutrice delle opere provveda per la disposizione e successiva manutenzione della necessaria segnaletica,
- che la chiusura del tratto stradale di cui trattasi (sia di notte che di giorno) sia limitata alle effettive esigenze di cantiere. Il ripristino della normale circolazione, dovrà attuarsi in automatico, senza ulteriori ordinanze poiché con il presente provvedimento si AUTORIZZA la riapertura al transito veicolare, fatto salve le comunicazioni al Comando di Polizia Municipale ed al Servizio Mobilità.
- Durante tutte le fasi lavorative i veicoli operativi, macchinari e mezzi d'opera utilizzati devono essere circondati da luci fisse rosse e, se esposti al traffico, devono obbligatoriamente portare posteriormente un pannello (a strisce bianche e rosse) integrato da un segnale di passaggio obbligatorio verso il lato ove il veicolo può essere superato e se procedono a velocità particolarmente ridotta devono essere equipaggiati con una o più luci gialle funzionanti in lampeggio. Verrà pertanto apposto il cartello di cui alla Fig. II 388 (MEZZI DI LAVORO IN AZIONE art. 31 del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002)
- Che la ditta esecutrice delle opere, con il semplice ritiro del presente provvedimento, si assume qualsivoglia responsabilità civile e penale per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o cose ed alla proprietà comunale in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative di che trattasi.

La stessa dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'apposizione della segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del Regolamento di attuazione del Codice della strada (D.P.R. 16.12.1992, n. 495) e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, sollevando questa Amministrazione da ogni eventuale danno a persone o cose derivanti dalla mancata adozione di tali prescrizioni.

AVVERTE

Che la validità del presente provvedimento cesserà alla data suindicata.

1. La segnaletica esistente che contrasta con quella temporanea relativa ai cantieri stradali dovrà essere coperta fino al termine dell'intervento;
1. S'intendono revocate precedenti ordinanze sindacali in contrasto con il presente provvedimento.
2. I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

3. Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, e ammesso ricorso:
- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
 - Entro 120 giorni al presidente della Repubblica;
 - Entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Dell' avvenuto posizionamento come della rimozione della segnaletica stradale di cantiere con indicazione della tipologia di regolamentazione stradale attuata (es. senso unico, senso unico alternato, doppio senso di circolazione, divieto di transito, eccetera), dovrà essere data comunicazione immediata alla P.M. (fax 085-4225194).

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza alla esecuzione delle opere sopra indicate compreso quelli eventualmente derivati dalla sosta e dal transito degli automezzi, utilizzati dalla ditta, fatte salve le applicazioni delle norme di Legge che tutelano la incolumità pubblica e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' a carico della ditta che esegue i lavori restando il Comune di Pescara ed il suo personale tecnico completamente sollevato ed indenne.

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del/i titolare/i, senza diritto di compensi o indennizzi. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. E' facoltà dell' Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante l'esecuzione dei lavori.

Il Corpo di Polizia Municipale, i funzionari ufficiali ed agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada, hanno il compito di vegliare di controllare e fare osservare l'esecuzione della presente ordinanza.

Del presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia e per via fax a:

S.E. Il Prefetto di Pescara, al Comando Carabinieri di Pescara, al Comando Guardia Di Finanza, al Questore di Pescara, ALLA Capitaneria di Porto, all'Agenzia delle Dogane; al Comando della P.M., al Servizio 118, alla Croce Rossa, alla Misericordia, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara, alla Direzione T.U.A.

Le Forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285, sono incaricate della esecuzione e verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Pescara, li 20/10/2016

IL DIRIGENTE
Ing. Giuliano ROSSI






Città di Pescara

Settore LL.PP

Servizio Mobilità e Parcheggi

Legenda



- Per il periodo compreso tra il giorno **24 Ottobre 2016** e fino alla fine dei lavori:
- la chiusura del tratto stradale di Via Valle Roveto subito dopo l'impianto ENI (direzione monti mare);
 - la chiusura di parte del tratto stradale di Via Gran Sasso compreso tra l'incrocio con Via Valle Roveto fino a circa la metà del tratto in questione verso la rotonda di intersezione con Via Forca di Penne-via Chieti;
 - l'istituzione di una strada provvisoria che consenta la deviazione alternativa del flusso veicolare da Via Valle Roveto, transitando su Via Le Maitarde, si ricongiunga, attraverso il transito sulle aree di cessione del comparto 5.6.B sul tratto finale di Via Gran Sasso, regolando la circolazione con un senso unico di marcia direzione monti - mare;
 - il divieto di transito, su Via Valle Roveto nonché sul nuovo tratto stradale provvisorio a tutti i veicoli con massa superiore ai 35 q.li;

